Cassazione civile sez. I, 25/06/2025, n. 17037

FATTI DI CAUSA

- **1.** Il ricorso riguarda la sentenza del 4.7.2024 con cui la Corte dâ??Appello di Catania ha accolto il gravame proposto da Ru.Gl. contro la decisione dellâ??11.11.2022 con cui il Tribunale di Siracusa aveva respinto la domanda di addebito della separazione formulata da entrambi i coniugi e posto a carico del sig. Se.El. lâ??obbligo di versamento di un assegno mensile di Euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della moglie.
- 2. Contro la sentenza di primo grado aveva proposto appello principale il sig. Se.El., deducendo lâ??erroneità della sentenza per aver rigettato la sua domanda di addebito della separazione a carico della moglie per abbandono del tetto coniugale, nonché per aver posto a suo carico un assegno di mantenimento in assenza del presupposto della disparità economica tra le parti; la sig. Ru.Gl., a sua volta, aveva proposto appello incidentale deducendo lâ??erroneità della sentenza nella parte in cui aveva quantificato lâ??assegno di mantenimento nella misura di 400 euro anziché nellâ??importo richiesto di 700 euro nonostante avesse accertato lâ??elevato tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio e la notevole disparità economica e reddituale tra i coniugi, nonché nella parte in cui aveva respinto la domanda di addebito della separazione al marito sul rilievo che non fosse stata fornita prova sufficiente dellâ??efficienza causale delle condotte di violazione dei doveri coniugali del marito (ovvero la relazione sentimentale intrattenuta con unâ??altra donna) rispetto alla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
- **3.** La Corte dâ?? Appello ha respinto il gravame del sig. Se. El. ed accolto quello della sig. Ru. Gl. dichiarando che la separazione era addebitabile al marito e ponendo a carico di questâ?? ultimo lâ?? obbligo di versare alla moglie la somma mensile di 500 euro.
- **4.** Contro la sentenza il sig. Se.El. ha proposto ricorso affidato a dodici motivi di cassazione. La sig. Ru.Gl. ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va respinta lâ??eccezione di inammissibilità del ricorso nel suo complesso opposta dalla controricorrente per asserita inammissibilità ex art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c., giacché la parte espositiva in fatto Ã" sufficiente ad assolvere ad una sintetica esposizione dei fatti di causa funzionali allâ??illustrazione dei motivi di cassazione, i quali consentono di integrare gli elementi necessari allâ??intellegibilità e valutazione degli stessi.

1. Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dellâ??art. 2721 c.c. per aver la Corte dâ??Appello fondato la decisione su un teste de relato actoris e/o in assenza di altri

elementi oggettivi e concordanti; dellâ??art. 156 c.c. e degli artt. 2,3,24 e 111 Cost., per aver la Corte dâ??Appello di Catania statuito lâ??addebito della separazione al marito sulla scorta di â??inesistenti proveâ?• quali la convivenza di terza persona presso la casa coniugale, in violazione anche dellâ??art. 2697 c.c., nonché per avere omesso lâ??esame su fatti ed elementi decisivi per il giudizio ex, art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, c.p.c.

In sintesi il ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito abbia ritenuto fondate le ragioni dellà??addebito in base alla testimonianza della sig. Ruffino â?? madre della sig. Ru.Gl. â?? circa la circostanza che il ricorrente aveva intrapreso una convivenza con la nuova compagna nella casa coniugale dopo uno o due mesi dalla crisi coniugale, nonostante mancassero ulteriori elementi oggettivi e concordanti in tal senso e le testimonianze in senso diverso rese dalla presunta convivente e dalla collaboratrice domestica del sig. Se.El., assunta dal luglio al dicembre 2016.

- **1.1.** Anche a prescindere dal fatto che il motivo si articola in profili diversi di illegittimit in non chiaramente distinguibili nella prescindere ragioni.
- **1.2** Anzitutto il ricorrente non coglie la ratio decidendi della Corte di merito che non si fonda affatto esclusivamente sulla testimonianza della sig. Ruffino ritenuta de relato actoris, bensì sulla valutazione complessiva del materiale probatorio acquisito, che si avvale di elementi logici e di verosimiglianza deponenti nel senso dellâ??anteriorità della infedeltà del marito rispetto al sorgere della crisi coniugale.

Invero la Corte, con un articolato ragionamento decisorio, valorizza la predetta testimonianza unitamente al fatto, definito fortemente indiziario, che fosse incontestato tra le parti che fino al momento dellà??esplosione della crisi coniugale in data 8 giugno 2016 â?? quando la sig. Ru.Gl. inviò una pec al marito dicendogli di volersi separare ed il sig. Se.El. impedì alla sera alla moglie di far rientro nella casa coniugale determinando lâ??intervento dei carabinieri â?? lâ??unione matrimoniale era serena, tanto che la sig. Ru.Gl. si sottoponeva a cure ginecologiche per poter avere un figlio; perciò â?? argomenta la Corte â?? in apparenza sarebbe stata inspiegabile la pec predetta ove non fosse accaduto un evento traumatico quale, appunto, la scoperta casuale da parte della signora di una relazione extraconiugale del marito nel mese di maggio: un evento grave e destabilizzante, di cui il trasferimento della nuova compagna nella casa coniugale dopo un breve lasso di tempo costituiva solo una conferma.

1.3 Del resto va ricordato che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce unâ??attività riservata in via esclusiva allâ??apprezzamento discrezionale del giudice di merito, il quale â?? con riguardo al ragionamento presuntivo e alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per la valorizzazione di elementi di fatto come fonti di prova, Ã" incensurabile in sede di legittimitÃ, lâ??unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla tenuta della relativa motivazione (Cass. n. 3983/2003; Cass. n. 2431/2004; Cass. n. 9225/2005; Cass. n.

1216/2006; Cass. n. 21745/2006; Cass. n. 27284/2006; Cass. n. 5332/2007; Cass. n. 15219/2007; Cass. n. 1234/2019; Cass. n. 20553/2021; Cass. n. 27266/2023; Cass. n. 32505/2023), nei limiti in cui ci \tilde{A}^2 $\tilde{A}^{"}$ consentito dalla vigente formulazione dellâ??art. 360 n. 5 c.p.c.

Ebbene sotto questâ??ultimo profilo il ricorrente, pur invocando la violazione dellâ??art. 360 n. 5 c.p.c., si duole, in realtÃ, non dellâ??omesso esame di un fatto storico, bensì dellâ??omessa valutazione di risultanze probatorie ovvero dellâ??esito della testimonianza resa da due testi, laddove Ã" principio consolidato quello per cui lâ??omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra â??lâ??omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevantiâ?• (Cass. Sez. Un. n. 8053/2014, confermata da innumerevoli pronunce di questa Corte).

- **2.** Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dellâ??art. 3 e 111 Cost. e 115 c.p.c. e 360 comma 1 n. 4 e 5 c.p.c., per aver la Corte dâ??Appello di Catania valutato il reddito del marito al lordo â?? addirittura comprensivo di IVA e CPA â?? e quello della moglie al netto anche di Irpef, confondendo altresì le annualità di reddito, così facendo risultare un reddito del primo apparentemente maggiore di quello della seconda, con grave vulnus riguardante la lettura logica del fatto probatorio prospettato da una delle parti, oltretutto aggiungendo al reddito da lavoro del marito diversi giroconti a sé stesso, un risarcimento danno da sinistro stradale, un rimborso delle spese legali, e un prestito amichevole, restituito interamente dopo averlo ricevuto. Deduce, altresì, un vizio motivazionale tale da inficiare la sentenza stessa.
- **3.** Il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dellâ??art. 3 Cost., dellâ??art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., dellâ??art. 2697 cod. civ. nonché degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., per aver la sentenza quantificato lâ??assegno di mantenimento esclusivamente su unâ??indagine economica successiva alla separazione, del tutto escludendo il periodo di convivenza e precedente la separazione dei coniugi (anno 2016), così violando il dettato normativo ove fa riferimento al mantenimento del â??tenore di vita goduto durante il matrimonioâ?•.
- **4.** Il quarto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dellâ??art. 156 c.c., degli artt. 3 e 111 Cost., per aver la Corte dâ??Appello considerato reddito del ricorrente somme transitorie e legate al proprio incarico professionale di avvocato, con una motivazione contraddittoria ed errata oltre che perplessa.
- **5.** I tre motivi possono essere esaminati insieme in quanto attengono tutti e tre allâ??argomentazione con cui la Corte dâ??Appello ha ritenuto di respingere le censure mosse alla ricostruzione dei redditi e del patrimonio delle parti compiuto in primo grado.

Premesso che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la valutazione delle prove non \tilde{A} " censurabile in cassazione (Cass. n. 37382 del 21/12/2022) e che

Ã" inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto lâ??apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtÃ, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. sez. un. n. 34476 del 27/12/2019), tutti e tre i motivi risultano inammissibili in quanto sono, in effetti, chiaramente versati in merito intendendo il ricorrente rimettere in discussione in questa sede di legittimità la ricognizione delle risultanze probatorie che la Corte dâ??Appello ha effettuato sulla base di una articolata e puntuale valutazione degli esiti dellâ??indagine della Guardia di finanza, disposta dal giudice di primo grado sulle dichiarazioni fiscali e sulla documentazione bancaria di entrambe le parti.

Peraltro, la censura che attiene alla ricognizione al lordo del reddito dellâ??obbligato anziché al netto (secondo mezzo), ancorché in astratto plausibile, appare nella specie inconferente, perché la Corte dâ??Appello ha accertato â?? come già il giudice di prime cure â?? una infedeltà fiscale del marito, con redditi nascosti al fisco; dunque, ha accertato che le entrate economiche del sig. Se.El. erano certamente superiori a quanto dichiarato fiscalmente dallo stesso, come da riscontri documentali che ha puntualmente indicato (v. pag. 15-16 della sentenza).

Neppure appare pertinente la censura articolata dal ricorrente circa il fatto che la Corte dâ??Appello avrebbe considerato solo il periodo successivo allâ??instaurazione del giudizio di separazione (2016) per ricostruire tenore di vita e sostanze dellâ??obbligato (terzo mezzo), giacché la Corte territoriale ha preso espressamente in esame anche il reddito del 2015. Ed infine non pertinente Ã" la censura relativa alla somma incassata a titolo di risarcimento del danno; infatti la Corte dâ??Appello ha tenuto conto della causale del bonifico e, quindi, della circostanza che non tutto quanto percepito era di Spettanza dellâ?? avv. Se.El.

6. Il quinto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dellâ??art. 156 c.c. in merito agli atti di liberalit \tilde{A} ed omesso esame circa un fatto decisivo della controversia che \tilde{A} " stato oggetto di discussione tra le parti.

Osserva il ricorrente â?? il quale in data 26.05.2020, (quindi 4 anni dopo la cessazione della convivenza dei coniugi) ha ricevuto per donazione della madre un appartamento, con box auto e un tratto di terreno â?? che la Corte dâ??Appello non avrebbe fatto buon governo dei principi di legittimitĂ fissati a proposito degli atti di liberalitĂ, per i quali questi ultimi hanno una loro rilevanza solo quando producono oggettivamente un tenore di vita più elevato per la coppia, dunque quando rappresentano un incremento dei redditi dei coniugi che, anche se si verifica nelle more del giudizio di separazione, costituisce pur sempre lo sviluppo di unâ??aspettativa maturata nel matrimonio, e concorre nella quantificazione del mantenimento; onde il giudice deve tener conto â??di ogni tipo di reddito disponibile da parte del richiedente, ivi compresi quelli derivanti da elargizioni da parte di familiari che erano in corso durante il matrimonio con carattere di regolaritĂ e continuitĂ tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita

dellâ??interessatoâ?• (Cass. n. 5916/1996).

In questo caso, pur richiamando detti principi, la Corte territoriale avrebbe, poi, tenuto conto di una singola elargizione, effettuata ben dopo la cessazione della convivenza, che, quindi, non costituiva lo sviluppo di alcuna aspettativa maturata durante il matrimonio e non rientrava, perci \tilde{A}^2 , tra quelle (circoscritte dalla Cassazione) atte a determinare la quantificazione del mantenimento.

6.1 Il motivo Ã" infondato.

Il diritto al mantenimento, ricorrendo le condizioni previste dallâ??art 156 c.c., Ã" fondato sulla persistenza, durante lo stato della separazione, di alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio, e â??lâ??entità di tale somministrazione Ã" determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dellâ??obbligatoâ?•.

Questa Corte con un più recente orientamento rispetto a quello citato dal ricorrente, ha affermato che in tema di determinazione dellâ??assegno di mantenimento, sono irrilevanti le elargizioni a titolo di liberalità ricevute dai propri genitori dal coniuge obbligato o, comunque, da terzi, ancorché regolari e continuate dopo la separazione, in quanto il carattere di liberalità impedisce di considerarle â??redditoâ?• ai sensi dellâ??art. 156, secondo comma, c.c., così come non costituiscono reddito, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, analoghi contributi ricevuti dal coniuge che si afferma titolare del diritto al mantenimento.

Sul punto, nel leading case in materia (v. Cass. n. 10380/2012), questa Corte ha osservato che â??La questione della rilevanza delle elargizioni di terzi â?? in particolare familiari, normalmente i genitori â?? nel giudizio sul riconoscimento del diritto allâ??assegno di separazione o di divorzio e nella determinazione del suo ammontare Ã" stata affrontata, nella giurisprudenza di questa Corte, quasi esclusivamente con riguardo alle elargizioni ricevute dal coniuge che pretenda tale diritto. Allâ??iniziale orientamento favorevole alla rilevanza di dette elargizioni, ove non meramente saltuarie, bensì continue e regolari (cfr. Cass. 5916/1996, in tema di separazione, nonché Cass. 278/1977, 358/1978, 497/1980, 1477/1982, 4158/1989, in tema di divorzio), Ã" poi subentrato un orientamento negativo (cfr. Cass. 11224/2003, 6200/2009, in tema di separazione, nonché Cass. 4617/1998, 7601/2011, in tema di divorzio) che fa leva sul carattere liberale delle elargizioni di cui trattasi, non comportanti lâ??assunzione di alcun obbligo di mantenimento da parte dei genitori, sui quali grava la sola obbligazione alimentare ai sensi dellâ??art.433 c.c. in via subordinata rispetto al coniuge (cfr. Cass. 11224/2003, cit.). Con riferimento, invece, alle elargizioni ricevute dal coniuge obbligatoâ? non si registrano precedenti ad eccezione di Cass. 20352/2008, pronunciatasi in senso favorevole alla rilevanza di siffatte elargizioni, nella determinazione dellâ??assegno divorzile, nonostante perplessità sulla natura liberale delle stesse in quella fattispecie concreta ?•. Dopo tale disamina della propria giurisprudenza sul punto, la Corte in quel caso ha ritenuto che â??lâ??irrilevanza delle elargizioni

liberali di terzi, quali i genitori, ancorch \tilde{A} © regolari e protrattesi anche dopo la separazione, gi \tilde{A} affermata con riferimento alla condizione del coniuge richiedente l \hat{a} ??assegno nella pi \tilde{A}^1 recente giurisprudenza di questa Corte, sopra richiamata, debba confermarsi anche con riguardo agli aiuti economici ricevuti dal coniuge obbligato al pagamento dell \hat{a} ??assegno. Decisivo \tilde{A} " l \hat{a} ??evidenziato carattere liberale e non obbligatorio di tali aiuti, che impedisce di considerarli reddito dell \hat{a} ??obbligato, ai sensi dell \hat{a} ??art. 156 c.c., comma 2, cos \tilde{A} ¬ come non costituiscono reddito, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, gli analoghi aiuti ricevuti dal coniuge creditore \hat{a} ?•.

Conclude la Corte in quel caso â??La sentenza impugnata Ã" dunque errata, avendo, invece, dato rilievo alle elargizioni fatte al sig. G. da suo padre (eccettuate, ovviamente, quelle per lâ??acquisto della casa di abitazione, tradottesi in un diritto reale acquisito al patrimonio del beneficiario), nella determinazione dellâ??assegno di separazione a suo caricoâ?•.

Pertanto, lâ??esclusione della considerazione degli atti di liberalità Ã" legata al fatto che, pur anche quando si tratti di elargizioni sistematiche che incrementano la disponibilità del coniuge obbligato, in quanto frutto di una volontà sempre revocabile non costituiscono reddito in senso proprio.

Altro Ã", tuttavia, lâ??incremento patrimoniale che si verifica una tantum e che in modo definitivo accresce il patrimonio dellâ??obbligato, e che rappresenta le â??altre circostanzeâ?• rispetto al reddito di cui lâ??art 156 c.c. impone di tener conto.

Perciò anche la donazione di immobili in favore del sig. Se.El. â?? in tanto in quanto ha incrementato il suo patrimonio al pari di quanto sarebbe avvenuto per effetto di una successione mortis causa, che pacificamente viene considerata onde â??circostanziareâ?• la valutazione della sussistenza del preteso diritto in discorso (cfr. Cass. n. 8176/2016 per cui â??Lâ??acquisto da parte dellâ??obbligato di una eredità produce un incremento particolare, non riferibile ad uno sviluppo naturale e prevedibile della situazione reddituale; rileva però ai fini della valutazione complessiva delle condizioni economiche delle parti (Cass. 4758 del 2010)â?•), Ã" stata in questo caso correttamente tenuta in considerazione nella ricostruzione della situazione patrimoniale del ricorrente dal giudice di merito nella sentenza gravata.

7. Il sesto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dellâ??art. 360, Co. 5, c.p.c. e dellâ??art. 115 c.p.c., per aver la Corte distrettuale quantificato lâ??assegno di mantenimento omettendo di quantificare il dato costituito dalla nascita di un figlio del ricorrente, â??fatto storicoâ?• discusso dalle parti â?? in quanto allegato con note autorizzate in data 8.3.2024, ove â??si osserva che il sig. Se.El., nel mese di settembre 2023, Ã" diventato papà del piccolo Giulio Elia (all.to in atti, doc. n. 9 della memoria depositata n.d.r.). Ragion per la quale il suo reddito si Ã" ulteriormente affievolito, per tutti i rilevanti costi da affrontare per la nascita e la crescita di un bambinoâ?•; a seguito di dette note ed a fronte del differimento della decisione a causa

dellâ??astensione del presidente di sezione, la parte appellata odierna resistente, in data 22.5.2024, aveva depositato a sua volta una nota e nuovi documenti, ma non aveva contestato il fatto della nascita del bambino né il dedotto affievolimento del reddito del marito in ragione della nascita del figlio (la causa era stata, poi, discussa il 23.5.2024 ed era stata assunta in decisione).

7.1 Il motivo Ã" inammissibile, poiché, anche se Ã" vero che la Corte non ha trattato la questione, il ricorrente non ha dimostrato che il fatto storico in oggetto avesse il requisito della decisività come prevede lâ??art. 360 n. 5 c.p.c. laddove presuppone che possa parlarsi di anomalia motivazionale rilevante allorquando sia omesso lâ??esame di un fatto che ove, invece, fosse stato preso in esame avrebbe certamente cambiato la decisione della Corte: infatti la nascita di un figlio, in astratto, può essere un fatto rilevante nel senso predetto, giacché comporta oneri economici nuovi; ma ciò non significa che â?? nel contesto della concreta disponibilità reddituale e patrimoniale dellâ??obbligato e della sua nuova compagna â?? lo sia in concreto, ovvero sia idoneo ad incidere in modo decisivo, nel senso di condurre ad un affievolimento del patrimonio rilevante ad escludere lâ??attribuzione di un assegno o a diminuirne la quantificazione; ed era onere del ricorrente dimostrare detta decisivitÃ, anche documentando, per esempio, lâ??indisponibilità della madre del bambino di sostanze idonee a contribuire al mantenimento del bambino, quindi il fatto che lâ??onere relativo fosse a suo esclusivo carico, o che la casa di abitazione non fosse idonea e fosse, perciò, necessario disporre di una casa più grande con relativo maggiore onere di spesa.

Il ricorrente si limita ad invocare il fatto in s \tilde{A} ©, intendendo che la nascita in un figlio possieda per se stessa quella decisivit \tilde{A} che, invece, doveva argomentare e provare, ed invocando un precedente che non \tilde{A} ", invece, conferente nel senso preteso (Cass. n. 2620/2018, invero, riguarda la fattispecie di richiesta di revisione dell \tilde{a} ??assegno di mantenimento di una figlia nata dal precedente matrimonio per effetto della nascita della terza figlia nel secondo, cui l \tilde{a} ??obbligato doveva far fronte con un modesto aumento di stipendio, nel quale il ricorrente aveva argomentato puntualmente i maggiori oneri di spesa gi \tilde{A} gravanti per le altre due figlie che stavano crescendo nonch \tilde{A} © la modesta modifica del gi \tilde{A} modesto stipendio: quindi un caso che evidentemente non \tilde{A} " conferente nella specie, anche perch \tilde{A} © la Corte, nel cassare in quel caso la sentenza di rigetto della richiesta, ha ribadito la necessit \tilde{A} di una valutazione in concreto del fatto sopravvenuto alla luce del contesto di riferimento).

8. Il settimo motivo â?? che denuncia violazione e/o falsa applicazione dellâ??art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dellâ??art. 115 del medesimo codice, per lâ??utilizzo in decisione di prova inesistente â?? censura la sentenza ove rileva â??che il medesimo (sig. Se.El. n.d.r.) risulta altresì, per come documentato in atti, inserito a livello professionale e istituzionale allâ??interno del Comune di Melilliâ?lâ?• in quanto lâ??affermazione della Corte sarebbe priva di alcun riscontro di prova, poiché il sig. Se.El. svolge la sua professione di avvocato libero professionista non legato ad alcun ente, né pubblico né privato, da rapporti di esclusivitÃ

professionale e pubblici; tali incarichi giustificano il suo reddito da lavoro, comâ??Ã" normale, senza che il medesimo abbia alcun rapporto stabile e/o duraturo, professionale a tempo indeterminato o determinato, e men che meno, sarebbe inserito in pianta organica del Comune di Melilli.

- **8.1** Il motivo Ã" inammissibile poiché ad avviso del Collegio il ricorrente non coglie il senso dellâ??argomentazione della Corte enfatizzandone unâ??espressione che Ã" evidentemente riconducibile ad un senso diverso: non al fatto â?? arbitrariamente dedotto â?? che lâ??avv. Se.El. sarebbe inserito in pianta organica del Comune di Melilli, bensì alla più banale circostanza che quale libero professionista ha ricevuto e riceve incarichi dal Comune, di cui Ã" stato anche Sindaco.
- **9.** Lâ??ottavo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dellâ??art. 1322 â?? n. 4- c.p.c. per assenza del requisito motivazionale nel suo contenuto â??minimo costituzionaleâ?•; e dellâ??art. 156 c.c., per contraddittorietà e illogicità dellâ??esame condotto dalla Corte distrettuale, per ragionamento incomprensibile; dellâ??art. 3 Cost. e artt. 360, nn. 4 e 5, c.p.c., art. 2697 cod. civ.; artt. 112 e 115 cod. proc. civ., per motivazione perplessa od incomprensibile; il tutto in merito alla affermata â??inattendibilità â?• delle dichiarazione dei redditi.
- **9.1** Il motivo Ã" evidentemente inammissibile essendo versato in fatto, giacché censura una valutazione della ricognizione degli elementi probatori raccolti dalla G.d.F. ed oggetto di analitica relazione, ed altrettanto compiuta argomentazione da parte del giudice di secondo grado.
- **10.** Il nono motivo deduce violazione e/o falsa applicazione del principio di difesa, dellâ??art. 24 Cost. e della L. 898/1970, per non aver, la Corte dâ??Appello di Catania, neppure marginalmente indicato â??i fatti nuovi e sopravvenutiâ?• rispetto al decreto emesso dalla stessa Corte di Catania in sede di reclamo, impedendo così di fatto il legittimo diritto di verifica e controllo, di conseguenza quello di difesa costituzionalmente garantito ed inviolabile di cui allâ??art. 24 Cost.: in sostanza il ricorrente si duole che la Corte dâ??Appello abbia ritenuto possibile apportare modifiche allâ??entità del contributo di mantenimento del coniuge separato senza accertare fatti nuovi sopravvenuti.
- 10.1 Il motivo Ã" inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi.

Invero la Corte territoriale sul punto afferma: â??deve innanzitutto rilevarsi in via preliminare che nessun vincolo aveva il primo giudice ad attenersi alla statuizione resa dalla Corte dâ??Appello in sede di reclamo allorché aveva revocato lâ??assegno di mantenimento disposto dal presidente del Tribunale a favore della appellata e infatti Ã" evidente che in quella sede la Corte decide sempre rebus sic stantibus e che lâ??istruttoria poi demandata al giudice di merito ben posso approfondire e ribaltare il corredo istruttorio di cui dispone il presidente nella fase dei provvedimenti provvisori ed urgenti; e nella specie Ã" del tutto evidente che in seno al primo giudizio siano emersi fatti e prove nuove idonee a fondare una nuova decisione del giudice in

merito al mantenimento, posto la decisione della Corte dâ?? Appello era antecedente alla fase istruttoria nonché alle indagini svolte a cura della Guardia di finanzaâ?•.

La situazione presa in considerazione prima dal Tribunale quindi dalla Corte dâ??Appello di Catania, era diversa da quella esaminata in sede di reclamo, e la Corte ha chiarito che i fatti sopravvenuti erano costituiti dalle indagini compiute dalla G.d.F., sicché â?? anche in questo caso â?? la censura, oltre ad essere del tutto aspecifica rispetto ad un vizio tipico cui Ã" vincolato il ricorso per cassazione, si rivela diretta ad contestare una valutazione di merito che compete in via esclusiva al giudice di merito, pretendendone in questa sede una rivisitazione inammissibile.

11. Il decimo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dellâ??art. 1561 c.c., degli artt. 116 e 360c.p.c., degli artt. 2,3,24 e 111 Cost. con riguardo allâ??accertamento della consistenza del reddito della sig.ra Ru.Gl. odierna resistente, che sarebbe stato calcolato non sulle dichiarazioni dei redditi a disposizione della Corte, bensì su due sole buste paga addirittura di ben 7 anni dopo la cessazione della convivenza.

11.1 Il motivo Ã" infondato.

Jurispedia La Corte dâ??Appello così argomenta sul punto: â??passando ora allâ??esame delle entrate dellâ??appellata risulta in atti che la Ru.Gl. ha percepito per lâ??attività svolta quale Dirigente Scolastico della??istituto G.M. Columba di Sortino il reddito complessivo lordo di Euro 54.323,00, per lâ??anno 2015, di Euro 50.443,00 per lâ??anno 2016, di Euro 50.373,00 per lâ??anno 2017, Euro 51.199,00 per lâ??anno di imposta 2018, Euro 62.669,00 per lâ??anno di imposta 2019, Euro 67.849,02 per lâ??anno di imposta 2020 (cfr. CUD versati in atti). Ne consegue che la stessa risulta essere percettrice di un reddito netto mensile oscillante tra Euro 3.132,28 (gennaio 2023) Euro 2.944,98 per come emerge dalle buste paga di gennaio e febbraio 2023 (doc. 15 fascicolo parte appellata) â?•. Pare evidente che lâ?? esame condotto dalla Corte di merito, non si limita affatto a due buste paga, ma prende in considerazione i CUD dal 2015 al 2020.

12. Lâ??undicesimo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dellâ??art. 2697 c.c., inesistenza di prova sul tenore di vita â??elevatoâ?• goduto durante la convivenza. Sostiene il sig. Se.El. di aver eccepito â?? già in primo grado â?? che non era stata raggiunta la prova dellâ??elevato tenore di vita goduto dalla coppia, laddove si trattava di un tenore di vita â??normaleâ?• e/o â??medioâ?• di due soggetti con buon reddito, il marito libero professionista con un reddito minore e la moglie dirigente scolastico con uno maggiore; della dimostrazione dellâ??elevato tenore di vita sarebbe stata onerata la moglie che avrebbe dovuto dimostrare questo invocato tenore stante lâ??impiego stabile e duraturo con elevato reddito da dirigente, mentre nessuna prova sarebbe stata fornita, â??nessun teste escusso in tal senso e nemmeno una semplice attestazione fotografica veniva prodotta, rimanendo le dichiarazioni semplicemente taliâ?•, onde la sentenza sarebbe viziata da palese lacunosità della motivazione.

- 12.1 Il motivo Ã" inammissibile poiché Ã" evidentemente rivolto ad una valutazione compiuta nel merito dal giudice di primo e poi di secondo grado. In particolare la Corte dâ??Appello di Catania â?? con una argomentazione immune dai vizi motivazionali che il ricorrente contesta â?? ha considerato infondate le censure mosse al giudizio di primo grado circa il fatto che ivi non fosse stata raggiunta la prova dellâ??alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché al riguardo si deve guardare â??alle potenzialità economicheâ?• ovvero tener conto di tutte le potenzialitĂ derivanti dal patrimonio, in termini di redditivitĂ, capacitĂ di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro, concludendo che â??non si tratta, quindi, di un computo di natura aritmetica, ma di una valutazione del complesso di fattori che rendono anche possibile effettuare progetti per il futuro anche in relazione alle capacitÃ lavorative delle partiâ?•, considerando tra i progetti per il futuro quello di avere dei figli. Rispetto a siffatta argomentazione del tutto inammissibile si rivela la dedotta violazione per carenza della motivazione ed oscurità degli argomenti utilizzati, e tanto più lâ??invocata violazione dellâ??art. 2697 c.c., che, come noto, si configura soltanto nellâ??ipotesi che il giudice abbia attribuito lâ??onere della prova ad una parte diversa da quella che ne Ã" gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi Ã" soltanto un erroneo apprezzamento sullâ??esito della prova, insindacabile in sede di legittimitÃ, (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949) se non per anomalia motivazionale che assurga, perÃ², alla soglia della violazione di legge, in quanto renda priva la decisione del minimo motivazionale costituzionalmente garantito (v. Cass, Sez. Un. n.8053/2014) il che qui non Ã".
- 13. Il dodicesimo motivo, infine, deduce violazione e/o falsa applicazione dellâ??art. 156 c.c. e degli art. 3 e 111 Cost., per aver la Corte dâ??Appello detratto al reddito della moglie il canone di affitto del bene condotto in locazione e il mutuo acceso prima del matrimonio per lâ??acquisto della casa coniugale (in comproprietà al 50% dei coniugi in separazione dei beni), giacché il mutuo era stato acceso dalla resistente nellâ??ottobre dellâ??anno 2005, quindi prima del matrimonio, onde non avrebbe potuto riguardare la determinazione della sperequazione del reddito dei coniugi, tanto più per essere destinato ad elevare il personale patrimonio della resistente; mentre il canone di locazione per lâ??immobile da questa condotto era frutto della deliberata volontà di abbandonare il tetto coniugale e di trasferirsi altrove.
- 13.1 Il motivo \tilde{A} " inammissibile, poich \tilde{A} © non si confronta con la ratio decidendi di cui non tiene alcun conto.

La decisione della Corte dâ??Appello si fonda sullâ??accertamento anzitutto che la sig.ra Ru.Gl. non ha affatto abbandonato la casa familiare ma Ã" stata costretta ad allontanarsene a causa dellâ??opposizione del marito a consentirle di fare ingresso nella propria abitazione. Quanto al fatto pacifico del godimento, in via esclusiva, della casa familiare da parte del sig. Se.El. (sebbene

in comproprietà con la moglie) la Corte â?? come già il Tribunale- ha ritenuto con un ragionamento immune da vizi logici, che il coniuge comproprietario della casa familiare, era gravato dallâ??onere del mutuo per lâ??acquisto della stessa e di un canone di locazione per altro alloggio, non ricevendo alcunché a titolo di corrispettivo pro quota del godimento esclusivo in capo allâ??ex marito del bene in compropriet \tilde{A} , e che ci \tilde{A}^2 determinava uno squilibrio economico patrimoniale incidente sui parametri valutativi del diritto alla??assegno di mantenimento.

14. In conclusione il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo, ai sensi del D.M. 12 luglio 2012, n. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

La Corte

â?? respinge il ricorso;

Giuri â?? condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente, liquidate nellâ??importo di euro 4.200,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso ed agli accessori come per legge.

Ai sensi dellâ??art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

In caso di pubblicazione o divulgazione omettere le generalitÃ.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del 10 giugno 2025.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2025.

Campi meta

Massima: In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento (Art. 156 c.c.), le elargizioni a titolo di liberalit\(\tilde{A}\) ricevute dal coniuge obbligato o creditore, ancorch\(\tilde{A}\) regolari e continuative, sono irrilevanti in quanto il loro carattere liberale impedisce di considerarle ''reddito'' ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c.. Costituisce, invece, elemento rilevante, in quanto rientrante nelle ''altre circostanze'' di cui tener conto, l'incremento patrimoniale che si verifica una tantum e che accresce in modo definitivo il patrimonio dell'obbligato (come la donazione di immobili), al pari di quanto avverrebbe per effetto di una successione mortis causa.

Supporto Alla Lettura:

Separazione

In generale, la separazione Ã" una sospensione temporanea del matrimonio e dei suoi effetti civili. La separazione Ã" stata *istituita per permettere ai coniugi di trovare una riconciliazione*. La **separazione di fatto** Ã" determinata dallâ??interruzione volontaria della vita matrimoniale dei coniugi, in seguito al raggiungimento di un accordo, anche se questâ??ultimo non ha una validità giuridica (se non quando i coniugi richiedono lâ??omologazione del Tribunale). Invece, la **separazione legale** Ã" caratterizzata dallâ??intervento del Giudice, dellâ??Ufficiale di stato Civile o degli avvocati, in caso di negoziazione assistita. Esistono due tipi di separazione legale, **quella consensuale** in cui i coniugi sono dâ??accordo su come regolare i loro rapporti e chiedono che il Tribunale prenda atto della loro volontà e quella **giudiziale** in cui invece questo accordo non câ??Ã" ed Ã" il Tribunale che decide, dopo gli opportuni accertamenti, le condizioni della separazione. Dal 2014 con lâ??art. 12 **legge 10.11.2014 n. 162** i coniugi che arrivano ad una separazione consensuale, possono scegliere di:

- presentare la domanda (ricorso) congiunta al Tribunale, attivando la procedura già regolata dal codice civile, *oppure*
- intraprendere la procedura di negoziazione assistita da almeno due avvocati, uno per ogni coniuge, secondo le nuove disposizioni della legge

Inoltre, solo per il caso in cui non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dellâ??articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero economicamente non autosufficienti, i coniugi possono optare per la procedura avanti allâ??Ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza. Con la â?•Riforma Cartabiaâ?• si sono introdotte nuove norme affinché tutte le controversie relative alla famiglia, e quindi anche la separazione ed il divorzio, vengano affrontate utilizzando un unico rito processuale, prevedendo inoltre che in un prossimo futuro sia istituito il Tribunale della famiglia, che si occuperà specificamente dei procedimenti in materia di relazioni familiari, persone e minorenni. La domanda dovrà essere proposta al Tribunale del luogo di residenza abituale dei figli minori, dovrà essere corredata da un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.